



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' TRIENNIO 2017-2019

PARTE I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE

1. Introduzione	pag. 3
1.1 Brevi riferimenti normativi	pag. 4
2. Gli attori del contrasto alla corruzione	pag. 8
2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione	pag. 8
2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica	pag. 9
3. Il responsabile attuazione piano di prevenzione della corruzione	pag. 9
4. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione	pag. 10
5. La Società	pag. 11
6. La Predisposizione della Mappatura dei Rischi	pag.12
7. La mappatura dei rischi	pag.13
8. Le misure di prevenzione del rischio	pag.13
9. Trasparenza e obblighi sulla trasparenza	pag.14
10. Attribuzione e rotazione degli incarichi	pag. 16
11. Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 16
12. Compiti dell'impiegato del capo cantiere e dei dipendenti	pag. 16
13. La Formazione del Personale	pag. 17
14. Codice di Comportamento	pag. 17
15. Attività di Controllo	pag. 17
16. Piano delle Attività 2017-2019	pag. 17
17. Meccanismi di <i>accountability</i>	pag. 18
18. Le sanzioni	pag. 18
19. Aggiornamento del piano	pag. 18
20. Pubblicità del piano	pag. 18
21. Responsabilità	pag. 18

1.Introduzione

Il Piano Anticorruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale questa Società individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione; esso non si configura come un'attività compiuta, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione, ed è in proseguo al precedente piano triennio 2017/2019. La Società Iglesias Servizi srl, pone quale obiettivo primario lo svolgimento, con correttezza, lealtà, trasparenza, integrità ed onestà delle proprie attività istituzionali nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Il presente Piano ha la funzione di assicurare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nell'Azienda, ossia di agevolare la piena attuazione delle misure legali ovvero degli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. La corruzione è, quindi, una fattispecie che viola i principi etici del servizio pubblico e che va oltre l'accezione strettamente legata alla fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318 e seguenti del codice penale, poiché è tale da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le linee guida del presente Piano concernono, tra l'altro:

- l'individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione;
- l'individuazione delle misure di carattere generale che la Società ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione;
- l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- la previsione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni necessarie al fine di prevenire il rischio di corruzione, relativamente alle attività di cui sopra;
- la previsione, sempre con particolare riguardo alle attività di cui sopra, di obblighi di informazione verso il responsabile della corruzione che è preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è stato approvato con verbale dell'Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl Determinazione n. 3 del 30 gennaio 2017 ed è stato predisposto nel rispetto della del piano anticorruzione del Comune di Iglesias, in particolare delle direttive impartite all'art. 8 e della legge n. 190/2012 recante le *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) n.1/2013 e linee d'indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (di seguito C.I.V.I.T.), d.lgs. 235/2012, d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. n. 39/2013 e D.P.R. n. 62/2013.

Inoltre si è tenuto conto della deliberazione n. 72/2013 della C.I.V.I.T., dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (di seguito A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 5 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 101/2013, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche*

amministrazioni” - la quale, visto l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, della circolare n.1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dall’orientamento dell’A.N.A.C. n.39/2014, dal Protocollo d’intesa A.N.A.C. – Prefetture U.T.G. ed Enti Locali del 17/07/2014, e dalla Determinazione dell’A.N.A.C. n.12 del 28/10/2015 e relative Circolari del 20 e 27 novembre 2015.

Con verbale dell’Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl Determinazione n. 2 del 19/12/2016 è stata nominata, ai sensi della citata normativa, il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità della Società Iglesias Servizi s.r.l.”, il Funzionario Amministrativo Responsabile dell’Ufficio della Società Sig. Daniela Cirronis.

Il presente Piano Anticorruzione è stato inviato al Comitato del Controllo Analogico il 31/01/2017.

1.1 Brevi riferimenti normativi

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge n. 190/2012).

La legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4 - firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116/2009 - e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell’art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: «*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)*».

La legge n. 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. “clausola di invarianza” – prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 alle “*società partecipate dalle*

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art.1, comma 34).

Le previsioni richiamate stabiliscono, in particolare:

- l'obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (convenzioni con il Comune di Iglesias), questi ultimi da pubblicare "sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (comma 15);
- l'obbligo di assicurare la "trasparenza dell'attività amministrativa" (di cui al precedente comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice appalti; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e selezioni finalizzate all'assunzione nonché "progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009" (comma 16). L'elencazione delle procedure soggette a pubblicazione nei siti web non comporta l'automatica estensione dell'obbligo di utilizzarle nei confronti delle società tenute ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ma semplicemente l'obbligo di pubblicizzare le stesse – con le modalità ivi indicate – nell'ipotesi in cui la società vi faccia ricorso;
- la facoltà di inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità (comma 17);
- la possibilità di deferire ad arbitri, nominati sulla base dei criteri ivi indicati, "le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture [...]" esclusivamente previa autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione (commi da 18 a 25). In particolare, si precisa, da un lato, che le nuove disposizioni in materia di arbitrati introdotte dalla legge in oggetto "si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici" (comma 20) e, dall'altro, che le stesse non si applicano agli arbitrati "conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore" della stessa (comma 25);
- l'obbligo di assicurare la menzionata "trasparenza dell'attività amministrativa" anche nei procedimenti in deroga alle procedure ordinarie (comma 26);
- l'obbligo di trasmettere le informazioni pubblicate ai sensi dei precedenti commi 15 e 16 alla "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", istituita dall'art. 13 del D. Lgs. 150/2009 che – ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge in esame – opera quale "Autorità nazionale anticorruzione" (comma 27);
- l'obbligo di monitorare periodicamente il "rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie" (comma 28);
- l'obbligo "di rendere noto tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38" del D.P.R. 445/2000 e "ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano" (comma 29);

- l'obbligo di rendere accessibili – nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 241/1990 – “in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1” del c.d. codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, “le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase” (comma 30).

Il comma 31, dell'articolo 1, demanda ad uno o più decreti interministeriali, “da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei citati commi 15 e 16 e delle relative modalità di pubblicazione, nonché delle indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. La medesima norma precisa che “restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità” previste dal Codice degli appalti. La mancata o incompleta pubblicazione di dette informazioni da parte dei soggetti a ciò obbligati “costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici” ai sensi dell'articolo 1, comma 1” del D. Lgs. n. 198/2009, che prevede la possibilità per “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” di agire in giudizio, con le modalità ivi stabilite, “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi”, tra l'altro, dalla violazione di standard qualitativi ed economici (comma 33).

Il comma 32, invece, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), cit. (affidamento di lavori, forniture e servizi), individua una serie di elementi che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali”.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell'articolo 1 menzionato, si segnalano sinteticamente:

- il comma 39, in base al quale anche “le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici” sono tenute a comunicare “al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”;
- il comma 49, che delega al Governo il compito di adottare “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice [...] negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”. Tra i principi ed i criteri direttivi cui l'Esecutivo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti in questione, espressamente individuati al successivo comma 50, rilevano, in particolare:
- la non conferibilità di incarichi dirigenziali “per coloro che per un congruo periodo di tempo [...] abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico”;
- la necessità di disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi già conferiti (compresi quelli “di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato

sottoposti a controllo pubblico”) e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione”;

- i commi da 52 a 57, ai sensi dei quali – per garantire l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ivi indicate – presso ogni prefettura dovrà essere tenuto un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (c.d. *white list*). La definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di detto elenco è demandata ad un apposito D.P.C.M;
- il comma 60 in virtù del quale “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata” dovranno essere definiti “gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge”, con particolare riguardo agli aspetti ivi indicati;
- i commi 63, 64 e 65 che delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alle cariche, tra le altre, di “presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi [...] delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114” D. Lgs. n. 267/2000 individuando, nel contempo, i principi e criteri direttivi a cui il provvedimento dovrà attenersi.

La CIVIT, - divenuta dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 5 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 101/2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” - con deliberazione n. 72/2013, visto l'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nello stesso si legge che i contenuti del P.N.A. sono altresì rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Sempre nel P.N.A. si afferma che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A. illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e, nel caso specifico delle società a partecipazione pubblica, così recita: “*Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n.*

231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione..."

L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico.

2. Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge n. 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione

L'ANAC è stata individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'ANAC:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla

trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dipendenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti anche sternali.

3. Il responsabile dell'attuazione Piano di prevenzione della corruzione

Il Responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) verifica che all'interno dello stesso siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;
- c) propone all'amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'amministrazione che esercita la vigilanza e la Società finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- f) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, riferisce sull'attività svolta;
- h) svolge, in assenza della nomina del Responsabile della trasparenza, una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- i) cura anche attraverso le disposizioni di cui al presente piano, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di*

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ”.

4. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

In linea con il Piano Nazionale Anticorruzione, e con le direttive del piano anticorruzione del Comune di Iglesias i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società Iglesias Servizi srl e i relativi compiti e funzioni sono:

- A) l'Organo Esecutivo attualmente in capo all'Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl Dott. Andrea Testa, designa :
 - Il R.P.C.T. “attualmente in capo al Funzionario Responsabile della Società Iglesias Servizi srl Sig.ra Daniela Cirronis” che adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - approva il Piano e i suoi aggiornamenti su predisposizione del RPCT;
- B) l'Impiegato amministrativo ed il capo cantiere, coordinati dal Funzionario Responsabile, per le funzioni ad essi affidate di rispettiva competenza:
 - svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono ulteriori misure di prevenzione;
 - assicurano l'osservanza del codice etico e di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
 - osservano le misure contenute nel piano;
- C) tutti i Dipendenti della Società:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure contenute nel piano;
 - segnalano le situazioni di illecito;
 - segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- D) i Collaboratori a qualsiasi titolo della Società:
 - osservano le misure contenute nel piano;
 - segnalano le situazioni di illecito.

5. La Società

L'Iglesias Servizi srl opera nel settore dei servizi in particolare, ha in affidamento:

- il servizio di assistenza agli anziani negli Istituti comunali;
- il servizio della manutenzione del vedere pubblico;
- il servizio della manutenzione del patrimonio comunale;
- il servizio del trasporto scolastico della scuola dell'obbligo;
- il servizio di gestione dei parcheggi di sosta a pagamento nel territorio comunale;
- il servizio di sportello informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) e servizio di biglietteria siti minerari;

L'obiettivo è quello di creare valore economico, sociale e culturale in termini di fornitura di servizi in favore del Socio Unico ovvero della collettività locale, contribuendo quindi alla creazione di valore aggiunto per la comunità e recuperando, ove necessario, sempre maggiore fiducia nei confronti dell'Istituzione.

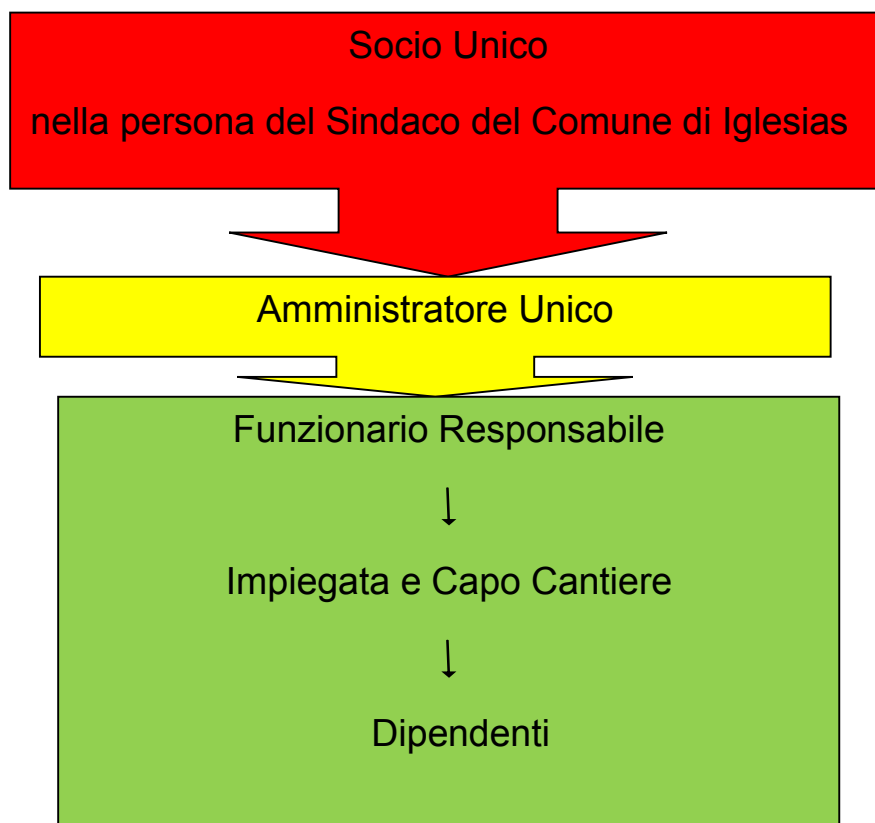
Per quanto attiene ai cenni storici, della società Iglesias Servizi srl è stata costituita il 30 luglio 2009 su impulso dell'Amministrazione Comunale al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate anche all'interno del Comune medesimo, impegnando lavoratori socialmente utili (LSU).

L'Iglesias Servizi srl è integralmente partecipata e controllata dal Comune di Iglesias, ha i requisiti previsti per le società a configurazione *in house* e svolge la propria attività esclusivamente per l'amministrazione comunale, non potendo svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati (né in affidamento diretto, né con gara) e non potendo partecipare ad altre società o enti, né potendo in alcun caso agire in violazione delle regole normative vigenti.

L'art. 10, dello Statuto prevede che il Socio Unico provveda:

- all'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione di diritti del socio.

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA'



6. La Predisposizione della Mappatura dei Rischi

Le c.d. aree di rischio sono indicate al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 :

- Autorizzazioni e concessioni;
- Scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
- Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e assunzione del personale a tempo;

Si è ritenuto opportuno, pertanto, individuare e specificare i rischi presenti presso la Società Iglesias Servizi srl.

A tal fine sono stati individuati come ambiti nei quali possono esserci rischi di fenomeni corruttivi, i processi di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture e i processi inerenti i concorsi e le prove selettive per assunzione di personale.

Si è provveduto quindi a descrivere il relativo rischio ed a classificarlo in base alla probabilità che questo possa verificarsi e alla sua rilevanza, con riguardo a ciascuna delle aree di rischio, di interesse della società, come sopra individuate.

7. La Mappatura dei Rischi

Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio, i processi e le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

A tal fine sono state raccolte le proposte e la relativa classificazione del rischio.

Il rischio è stato classificato in 4 categorie (trascurabile (0-1), basso (2-3), medio (4-5) e alto (6-8)) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

a) Scelta del Contraente

Servizio	Attività	Classifica rischio
Acquisti / noli / lavori specialistici	Gestione procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	3

b) Concorsi e Prove Selettive e assunzione del personale in graduatoria

Servizio	Attività	Classifica rischio
Personale	Gestione procedimenti di selezioni di personale e assunzioni di personale in graduatoria per sostituzioni, turnazioni di personale	3

8. Le Misure di Prevenzione del Rischio

La Società agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione :

- attraverso il sistematico controllo di tutti gli atti inerenti la scelta del contraente e i concorsi e le prove selettive, nell'ambito dell'attività di auditing amministrativo interno;
- attraverso il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- attraverso i meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti;
- adempiendo agli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
- attraverso la formazione del personale impiegato nelle attività a rischio di corruzione;
- effettuando, laddove possibile, la rotazione dei dipendenti preposti ai processi a rischio di corruzione;
- adottando al proprio interno il Codice di Comportamento dell'amministrazione proprietaria del capitale sociale;
- Tramite l'adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
- attraverso la segnalazione di eventuali irregolarità.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano costituirà illecito disciplinare.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il responsabile dell'anticorruzione in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno curato l'istruttoria e/o adottato il provvedimento finale di fornire adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento o ne condizionano o determinano il contenuto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, inoltre, potrà in qualsiasi momento procedere a verifiche e chiedere delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti

circa comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente fenomeni di corruzione ed illegalità.

E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale.

9. Trasparenza e obblighi trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Per questi motivi la legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione più rigorosa della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della legge n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009.

La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, *“che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione”* sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

La legge n. 190/2012 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di enti economici, nonché alle società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del D.lgs. n. 33 del 2013. Con il D.lgs. n. 33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il D.lgs. n. 150/2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini.

Il D.lgs. n. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

Gli adempimenti di trasparenza sono stati effettuati dalla Società seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. n. 33/2013, nonché secondo quanto disposto dall'allegato n. 1 alla Delibera n. 50/2013 e s.i. del 27.9.2013 e dall'allegato n. 1 alla Delibera n. 71/2013 (errata corregge settembre 2013) della CIVIT (ora ANAC).

Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'A.V.C.P. ha definito con la deliberazione 26 del 2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti devono pubblicare sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. n. 190 del 2012, attualmente utilizzato il sito istituzionale del Comune di Iglesias.

Restano comunque *“ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”*, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della l. n. 190 prevede che *“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*.

Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del D.lgs. n. 33/2013). Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.lgs. n. 33/2013, tali enti devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base alle norme menzionate, riassuntivamente, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. debbono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190, seguendo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla *“attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”* (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 33/2013).

La società garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.

10. Attribuzione e Rotazione degli Incarichi

L'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013);

E' disposta con provvedimento motivato la rotazione del personale qualora si ravvisino comportamenti che possano dare luogo al fondato sospetto di corruzione ovvero nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di tale natura.

La rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno della Società almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

11. Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile dell'anticorruzione:

a) propone il piano triennale della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno così come le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 alla legge 190/2012, da sottoporre all'approvazione, da parte del competente organo societario, entro il 31 gennaio successivo;

b) dispone, dopo l'approvazione del piano, la sua trasmissione all'amministrazione proprietaria del capitale sociale e la sua pubblicazione sul sito internet della Società;

c) provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;

d) propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significativi mutamenti dell'organizzazione;

e) individua, il personale da inserire nei programmi di formazione;

h) cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi del D. Lgs 39/2013;

i) ha l'obbligo, entro il 30 dicembre di ogni anno di pubblicare sul sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al competente organo della società e all'amministrazione proprietaria del capitale sociale.

12. Compiti dell'impiegato del capo cantiere e dei dipendenti .

L'impiegato, il capo cantiere ed i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione; essi devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano semestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Tutti i dipendenti rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi.

13. La Formazione del Personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la società assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Il programma di formazione dovrà, principalmente, avere per oggetto:

- i temi della legalità e dell'etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità e alle regole di integrità;
- le buone prassi, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica;
- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare le modifiche contenute della Legge 190/2012;
- le procedure volte alla scelta del contraente, ai concorsi ed alle selezioni.

14. Codice di Comportamento

La società adotta al proprio interno, nelle more dell'approvazione in un proprio Codice di Comportamento, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dell'amministrazione proprietaria del capitale sociale (Comune di Iglesias).

15. Attività di Controllo

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile

dell' Anticorruzione pone in essere le seguenti attività:

- monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, sugli atti posti in essere dalla società;
- monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento;
- relazione periodica (semestrale) rispetto all'avvenuta attuazione delle previsioni del Piano;
- monitoraggio circa il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, che è comportamento utile e funzionale anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute.

16. Piano delle Attività 2017-2019

Azioni	Soggetti responsabili	2017	2018	2019
Monitoraggio dovere di astensione	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Monitoraggio sulla conclusione dei procedimenti	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Adozione del Piano di Formazione del Personale	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Relazione periodica (semestrale) rispetto all'avvenuta attuazione delle previsioni del Piano	Responsabile Anticorruzione	X	X	X
Verifica risultati ottenuti a seguito	Responsabile	X	X	X

delle misure adottate e valutazioni circa eventuali azioni da intraprendere	Antirruzione			
---	--------------	--	--	--

17. Meccanismi di *accountability*

Premesso che l'Iglesias Servizi srl, non si rivolge all'utenza finale in quanto la sua attività, quale Società *in house* con Socio Unico, consiste nella produzione di servizi strumentali alle attività e finalità istituzionali del Comune di Iglesias, il meccanismo di *accountability* (attendibilità), che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano nel sito internet istituzionale del Comune di Iglesias.

18. Le sanzioni

Oltre alle sanzioni previste per la corruzione dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319 *quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346 *bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste nel Codice disciplinare aziendale, di comportamento (attualmente in uso quello del Comune di Iglesias, nelle more della redazione del codice aziendale).

19. Aggiornamento del piano.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;
- adozione di nuovi regolamenti societari

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del Piano.

Inoltre, la Società si riserva di poter aggiornare in qualsiasi momento il presente Piano, ad es. all'esito di intervenute modifiche organizzative che, evidentemente, richiederanno la rivisitazione della mappatura delle aree c.d. "sensibili".

20. Pubblicità del piano.

Il presente piano, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della società ed in quello del Comune di Iglesias alla sezione amministrazione trasparente.

21. Responsabilità

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1 commi 12,13,14, legge 190/2012;

b) Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare e dei dipendenti;

c) Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) – cfr. comma 44; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001; cfr. comma 44.

PARTE II

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA'

INDICE

1 Il quadro normativo di riferimento per le Società Partecipate dalla PA	pag. 20
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	pag. 20
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	pag. 20
2.2 Soggetti coinvolti per la predisposizione del PTTI	pag. 21
2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder	pag. 21
2.4 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice	pag. 21
2.5 Le iniziative di comunicazione della trasparenza	pag. 22
2.6 Le iniziative e gli strumenti di comunicazione e formazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati	pag. 22
3. Processo di attuazione del Programma	pag.22
3.1 Sistema organizzativo	pag.22
3.2 Misure di monitoraggio e vigilanza	pag.23
3.3 Misure per assicurare l'accesso civico	pag.24
3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Società trasparente e usabilità dei dati	pag. 24

1. Il quadro normativo di riferimento per le Società Partecipate dalla PA

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di importanti interventi normativi, a partire dalla Legge 190/2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. In attuazione della delega contenuta nella L. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introdotto nuovi obblighi e disciplinato l'istituto dell'accesso civico.

Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge n. 114/2014) ha trasferito tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza all'ANAC, alla quale sono state assegnate anche le funzioni e le competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione («Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici») ha definitivamente chiarito quali sono le normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, comprese le società *in house*, tra le quali rientra l'Iglesias Servizi srl. (di seguito I.S.).

La determinazione ha precisato che, diversamente da quanto previsto per tutte le altre società partecipate, alle quali la normativa è applicata con i necessari adattamenti, alle società *in house* si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2 del d.lgs. n. 165/2001 in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'Iglesias Servizi srl, intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". L'obiettivo fondamentale posto dal Legislatore, e fatto proprio anche dalla Società, ed è quello di mettere a disposizione dell'intera collettività tutte le "informazioni pubbliche" trattate dall'I.S..

Le azioni che sono attuate mirano a radicare nelle strutture operative della società lo spirito di riconoscere in capo a ciascun cittadino una posizione qualificata e diffusa rispetto all'azione dell'amministrazione, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale

(art. 97 Cost.). In questo senso la trasparenza è correlata all'integrità. I due concetti configurano, infatti, realtà complementari: il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta un valido mezzo di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

2.2 Soggetti coinvolti per la predisposizione del PTTI

L'attuale organizzazione e le funzioni della Società sono già state illustrate nella parte I del Piano della Prevenzione della Corruzione e costituisce parte integrante della presente parte II.

Con verbale dell'Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl Determinazione n. 2 del 19/12/2016 è stata nominata, ai sensi della citata normativa, il "Responsabile della Trasparenza ed Integrità della Società Iglesias Servizi s.r.l.", il Funzionario Amministrativo Responsabile dell'Ufficio della Società Sig. Daniela Cirronis.

Tale figura coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e non è pertanto necessario individuare meccanismi di coordinamento.

Sono previsti flussi di reporting periodici del RT all'Amministratore Unico per consentire di esercitare la corretta vigilanza

2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

I principali portatori d'interesse (stakeholder) nei confronti della Società sono: l'amministrazione comunale, le imprese, le associazioni sindacali e di categoria, i mass media, gli ordini professionali. Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva sia dei soggetti istituzionali sia degli stakeholder esterni, la Società effettuerà una procedura di consultazione dei più diretti portatori d'interesse sui contenuti del PTPC e del presente Programma triennale, al fine di acquisirne contributi e proposte finalizzati all'aggiornamento dei medesimi.

2.4 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Il presente Programma triennale per la trasparenza 2017-2019 costituisce parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione e integra il precedente piano 2016-2018. Il documento unico contenente sia il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che il Piano triennale di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 33/2013, è adottato con verbale dell'Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl, Determinazione n. 3 del 30 gennaio 2017. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione del documento nel sito Internet della Società alla pagina "Società trasparente".

2.5 Le iniziative di comunicazione della trasparenza

L'impegno della Società è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori d'interesse sia nelle fasi di aggiornamento delle linee programmatiche sia in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione, ciò allo scopo di perseguire più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale ottica s'intende potenziare lo sviluppo degli attuali strumenti per interagire con i portatori d'interesse, attraverso strumenti on line e off line (statistiche del sito, questionari, feedback raccolti durante le giornate della trasparenza).

2.6 Le iniziative e gli strumenti di comunicazione e formazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Pur tenendo conto che l'attuazione del Programma richiede l'apporto delle specifiche strutture a tale scopo individuate, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal medesimo, è fondamentale che tutto il personale della Società sia messo in grado di conoscere e condividerne le linee fondamentali: il consolidamento della cultura della trasparenza e l'adeguamento ai nuovi traguardi passa, infatti, anche attraverso un suo più incisivo coinvolgimento. A tal fine potranno essere programmati incontri informativi sui contenuti del Programma triennale che possano essere la sede anche per favorire la partecipazione attiva del personale sia per la materia della trasparenza che per quella, inscindibilmente correlata, dell'integrità. Altre iniziative finalizzate alla divulgazione dei documenti e delle attività legate alla trasparenza, potranno essere sviluppate nel corso della programmazione triennale. Per sostenere la diffusione dei contenuti del codice di comportamento del personale nonché il processo di miglioramento della cultura della trasparenza, dell'integrità e della legalità il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ha previsto l'approntamento di apposite iniziative di formazione che coinvolgeranno nel triennio 2017/2019 tutto il personale in servizio. Poiché il rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta un valido mezzo di diffusione di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi, il pacchetto formativo sulla trasparenza sarà programmato e realizzato con specifiche sezioni nell'ambito del programma di formazione previsto dal PTPC.

3. Processo di attuazione del Programma

3.1 Sistema organizzativo

Date le ridotte dimensioni aziendali in termini di dotazione del personale, il sistema organizzativo utilizzato dalla Società per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza si è basato principalmente sulle figure coinvolte, RPCTI.

L'impiegata e comunque il personale in genere partecipa alla raccolta dei dati ai fini della loro pubblicazione sul sito internet della Società. Per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi sono in corso di adozione apposite misure organizzative, misure che dovranno altresì garantire per ciascun dato il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità.

3.2 Misure di monitoraggio e vigilanza

L'attività di controllo degli adempimenti è effettuata da parte del Responsabile della trasparenza. Anche in questo caso si prevede l'adozione di apposite misure organizzative che consentano di dare supporto al RPCDT nelle fasi di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza dell'IS svolge i seguenti compiti:

- aggiornamento del Programma triennale;
- controllo sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllo e verifica della regolare attuazione dell'accesso civico, secondo le modalità che saranno espone nel paragrafo dedicato.

Il RPCDT effettuerà una verifica semestrale dell'avvenuta pubblicazione dei dati, attraverso la navigazione nella sezione Società trasparente del sito, verificherà il grado di automatizzazione informatica delle procedure di pubblicazione. Sarà valutata la qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione facendo riferimento ai criteri e alla metodologia riportati da ANAC nella delibera 77/2013.

Il Responsabile della trasparenza svolge inoltre le attività di *audit* (ovvero di ricognizione e controllo) sui processi di sviluppo e attuazione del Programma durante l'arco dell'anno. In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, nel predisporre una relazione annuale sullo stato del medesimo, nel promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I risultati dell'*audit* sono riferiti all'A.U., che ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici di trasparenza che confluiscono nel documento dell'anno successivo. Si aggiunge che l'impegno della Società verso la trasparenza è rivolto al completamento della sezione "Società trasparente", sia con riguardo all'ampliamento del ventaglio dei dati che alla qualità dei medesimi già operato dal precedente presidente del C.d.A..

La trasparenza come una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione è inoltre sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione è valutata rilevante in quanto ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi. Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti di cui alla legge 190/2012.

I suddetti dati sono monitorati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dell'applicazione delle relative misure di prevenzione.

In tal senso, è fondamentale che il RPCTI, i referenti della trasparenza e i referenti per la prevenzione della corruzione (impiegata, capo cantiere e dipendenti) contribuiscano, in un ottica di sinergica collaborazione col RPCTI, vigilando sul regolare afflusso dei dati pubblicati e sul loro regolare aggiornamento.

3.3 Misure per assicurare l'accesso civico

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare. L'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 ha così introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso civico. L'accesso civico è attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al "Responsabile della Trasparenza" al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@iglesiasservizisrl.it, attraverso una semplice mail.

Il RPCTI, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente ovvero la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il RPCTI ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo, individuato nella figura dell'Amministratore Unico.

3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Società trasparente e usabilità dei dati

Tutti i dati e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs 33/2013 sono pubblicati on line nella sezione Società trasparente raggiungibile dal link posto nella home page del sito stesso.

In essa sono consultabili i dati concernenti la Società.

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali gli stessi si conformeranno alle indicazioni formulate dall'ANAC, come da Delibera CIVIT 2/2012 ed i dati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

Inoltre l'obiettivo del PTPCTI è la verifica dell'usabilità dei dati pubblicati sul sito aziendale e perché gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni esse dovranno anche essere naturalmente comprensibili conformandosi alla seguente tabella :

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente, pertanto occorre:

	a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, se necessario
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Il sito web della Società è al momento in fase di implementazione per l'inserimento di ulteriori relative funzioni di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti, in considerazione che l'utilizzo dei dati è legato anche alla loro qualità, alla semantica e all'immediata accessibilità dei contenuti, verranno inoltre utilizzati i *feedback* inviati dagli utenti per programmare e attuare le azioni finalizzate al miglioramento continuo del servizio.